

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 12 febbraio 2020

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Capogruppo
- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., in qualità di Capogruppo Assicurativa, anche in nome e per conto delle Compagnie della Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo

e

- le Organizzazioni Sindacali FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA

premesso che:

- con il Protocollo per l'Integrazione della contrattazione di primo livello e per la contrattazione di secondo livello della Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo del 18 dicembre 2017 (di seguito Protocollo Insurance), le Parti hanno previsto l'attribuzione al personale di un buono pasto giornaliero di € 5,16 per ogni giornata di effettiva presenza con rientro pomeridiano;
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1, comma 677 ha modificato l'art. 51 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, riducendo il limite massimo di deducibilità del buono pasto cartaceo da € 5,29 a € 4,00;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. fermo restando quant'altro previsto al capitolo 3 lettera c. del Protocollo Insurance in materia di buono pasto, a decorrere dal 1° maggio 2020 al personale delle citate Compagnie è attribuito un buono pasto in forma elettronica pari a € 5,16. In alternativa rispetto all'attribuzione del buono pasto in forma elettronica, il dipendente può chiederne l'attribuzione in forma cartacea mediante opzione esercitabile entro il 13 marzo a valere dal 1° maggio del medesimo anno.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
in qualità di Capogruppo

INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
anche in qualità di Capogruppo Assicurativa

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA